



# COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

### N. 3 del 21/02/2019

Cod. Ente: 10956

ORIGINALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019.**

Adunanza ordinaria di prima convocazione.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addi VENTUNO mese di febbraio alle ore 21.00 in Cavenago di Brianza nella sede del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:		P	A
Seghi	Francesco Maria	Si	
Tavormina	Emanuela	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Colombo	Clara		Si
Erba	Irene	Si	
Fumagalli	Davide	Si	
Caprotti	Gianmassimo	Si	
Barteselli	Pierluigi	Si	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Frigerio	Danilo		Si
Cocco	Cristina		Si
Demartis	Giovanni Antonio		Si
Baragetti	Davide	Si	
<b>Totale presenti/assenti</b>		<b>9</b>	<b>4</b>

Assiste il Segretario Generale dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Pierluigi Barteselli.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 22.02.2018, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2018;

Ritenuto di determinare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2019, mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2018 ed approvate con propria deliberazione n. 5 del 22.02.2018, come segue:

- aliquota base: 0,86 %;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,45 per cento; detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Dato atto che la proposta in oggetto è stata sottoposta all'esame della Commissione Programmazione Economico-Finanziaria in data 14.02.2019, come da Verbale acquisito agli atti del competente Ufficio;

Visti:

- la Legge n. 296/2006;
- la Legge n. 214/2011;
- la Legge n. 228/2012;
- la Legge n. 147/2013;
- la Legge n. 68/2014;
- la Legge n. 190/2014;
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- l'articolo unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "*Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2017-2019*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016;
- la Legge 27.12.2017 n. 205 "*Legge di Stabilità 2018*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 292 del 17.12.2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31.12.2018 al 28.02.2019 del termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la Legge 30.12.2018, n. 145 "*Legge di Bilancio 2019*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Udita la relazione dell'Assessore alla Programmazione Economico-Finanziaria Sig. Fumagalli Davide;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 12.02.2019 dal Responsabile del Settore Finanziario Entrate-Tributi dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 12.02.2019 dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Ileana Sala ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Sig. Baragetti Davide) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di determinare, per l'anno 2019, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2018 ed approvate con propria deliberazione n. 5 del 22.02.2018, come segue:

a) **aliquota base** pari allo 0,86 per cento;

b) **aliquota per l'abitazione principale** e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 pari allo 0,45 per cento; **detrazione** € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Di dare atto che:

**a)** non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella Previdenza Agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce") ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;

**b)** l'art. 18 del vigente Regolamento IUC ha assimilato all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto, non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze;

**c)** la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata secondo le prescrizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

**d)** ai fini dell'applicazione dell'assimilazione all'abitazione principale di cui al punto 3b) e della riduzione della base imponibile di cui al punto 3c), è necessario presentare le specifiche dichiarazioni previste dal D.L. n. 201/2011 e dal vigente Regolamento Comunale IUC.

4. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario-Entrate-Tributi gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Sig. Baragetti Davide), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

=====

Allegati: pareri

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Barteselli  
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Ivan Roncen  
f.to digitalmente